

Articolo 17
Ratifica ed Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste e resterà in vigore sino a quando non sarà denunciato secondo le procedure previste dal presente Articolo.


Ciascuna delle Parti Contraenti potrà chiedere per iscritto una revisione o un emendamento, in parte o *in toto*, del presente Accordo. Le revisioni o gli emendamenti che sono stati concordati da entrambe le Parti Contraenti entreranno in vigore con le stesse modalità di cui al comma uno del Presente Articolo.

Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia di questo Accordo non inciderà sulla validità e sulla durata dei programmi o delle attività in corso avviati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, a meno che le Parti Contraenti non concordino diversamente.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a ROMA il 16-04-2004, in due originali nelle lingue italiana, singalese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
DEMOCRATICA SOCIALISTA
DELLO SRI LANKA

